

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

**SENTENZA SU RICORSO N. 20/2023-2024 PROPOSTO DALLA
POLISPORTIVA A.S.D. VICTOR RHO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3264 DEL 15.4.2024 DEL
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 838.**

visto il reclamo proposto dalla Polisportiva VICTOR RHO avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 3264 del 15.4.2024 del Giudice Sportivo Regionale n. 838 con il quale sono state comminate fra l'altro le seguenti sanzioni:

Pietro Martini squalifica del tesserato per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per non aver immediatamente abbandonato il terreno da gioco, dopo esser stato espulso [art. 33,3/1b RG , art. 36 RG]

La reclamante, con comunicazione del 20 aprile 2024, ha proposto reclamo e contestualmente ha richiesto alla Federazione di avere copia del rapporto arbitrale.

La Federazione, con comunicazione in data 22.4.2024 ha trasmesso alla Reclamante la copia della documentazione richiesta e quest'ultima, nella stessa giornata, ha integrato il reclamo con i motivi aggiunti.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 23.4.2024; all'udienza è comparso il Presidente della reclamante, sig. Daniele Consoletti, che si è riportato ai motivi del reclamo e ai motivi aggiuntivi e ha chiesto che venisse sentito come teste il cronometrista, sig. Kilian Sabbadin, tesserato della reclamante, presente alla partita, dando altresì la disponibilità a fornire supporto fotografico per meglio illustrare le caratteristiche del palazzetto.

La Corte di Appello si è riservata di decidere e, quindi, ha disposto un supplemento istruttorio, ascoltando entrambi gli arbitri, i quali hanno confermato integralmente il rapporto arbitrale.

In particolare, il primo arbitro ha confermato di aver distintamente udito gli insulti profferiti dal tesserato Martini nei confronti della coppia arbitrale.

Entrambi gli arbitri hanno poi confermato la platealità delle proteste del tesserato Martini all'atto dell'espulsione, culminate con il lancio dell'asciugamano per terra.

Da ultimo, entrambi i referenti hanno poi confermato che il tesserato, una volta espulso, non ha immediatamente abbandonato il campo da gioco, rimanendo nella immediate adiacenze del terreno da gioco (si poneva sulla porta che dal campo dà accesso al corridoio dove si trovano gli spogliatoi) per continuare ad assistere alla partita.

Irrilevante, a questo riguardo risulta essere l'eccezione sollevata dalla reclamante che ha evidenziato l'assenza di una chiara linea di delimitazione fra il campo da gioco e il tunnel degli spogliatoi. A questo riguardo, la Corte osserva che il giocatore, una volta espulso, deve abbandonare il campo e deve lasciare il palazzetto, essendogli preclusa persino la mera presenza sugli spalti.

Il reclamo, quindi, è infondato e deve esser integralmente rigettato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo di primo grado.

Dispone, altresì, l'incameramento del 100% contribuito.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.